

COS'E' IL DPR 462/2001?

È un Decreto del Presidente della Repubblica

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002)
che introduce l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, di
richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a
terra.

**La verifica deve essere richiesta dal datore di lavoro ed
è a suo carico anche se non è proprietario
dell'impianto.**

Le disposizioni del D.P.R. 462/01 sono ribadite anche dal
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 (Ex
626) art. 86 e 296.

COS'E' L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA?

La messa a terra consiste in una serie di accorgimenti idonei ad assicurare alle masse metalliche lo stesso potenziale della terra, evitando che le stesse possano venire a trovarsi in tensione tra loro o tra loro e la terra.

Gli scopi fondamentali della messa a terra sono:

Offrire protezione contro i contatti indiretti.

Permettere l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra.

Proteggere persone e impianti da tensioni elettriche di qualsiasi origine.

CHI DEVE RICHIEDERE LA VERIFICA?

Qualsiasi attività privata o pubblica con dipendenti o soggetti ad essi equiparati secondo il D.Lgs 81/2008.

Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

CHI PUO' ESEGUIRE LE VERIFICHE?

Possono effettuare le verifiche gli Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico oppure le AUSL o ARPA territoriali.

L'elenco degli Organismi abilitati è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Importante: Non sono valide le verifiche effettuate da liberi professionisti, progettisti, elettricisti o imprese installatrici.

OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RIPETUTA LA VERIFICA?

La verifica è biennale per i locali medici, cantieri, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (attività soggette al CPI dei Vigili del Fuoco), impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

La periodicità è quinquennale per tutti gli altri casi.

**LE VERIFICHE SONO PERIODICHE
BIENNALI O QUINQUENNALI**

LOCALI AD USO MEDICO (Biennale)

I locali ad uso medico sono quelli nei quali si utilizzano dispositivi elettrici che possono entrare in contatto con il paziente come ad esempio:

Studi dentistici

Centri estetici

Ospedali

Centri fisioterapici

LOCALI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO

(Biennale)

Sono quelle strutture che, a norma di legge, necessitano del Certificato di Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco (CPI).

Comunemente al CPI sono soggetti quei luoghi che, per struttura e densità di affollamento, sono considerati a maggior rischio.

Possono essere soggetti a CPI:

Luoghi di spettacolo (es: teatri, cinema, ecc...)

Strutture alberghiere

Depositi di materiali infiammabili

Autorimesse

IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE (Biennale)

Il Testo Unico sulla sicurezza, obbliga i datori di lavoro ad assicurare che le strutture, nelle quali si svolgono le attività lavorative, siano adeguatamente protette dalle scariche atmosferiche.

IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (Biennale)

L'elettricità può causare innesco di fiamma e, quindi, in luoghi dove sono presenti vapori, nebbie o polveri esplosive, l'impianto deve essere realizzato con componenti che rispondano a requisiti di sicurezza specifici. I luoghi più comuni dove possono formarsi aree classificabili come “esplosive” sono:

Distributori di carburante (presenza di vapori e nebbie)

Industrie alimentari (presenza di polveri sottili quali farina e cacao)

Depositi di vernici

ALTRE ATTIVITÀ (Quinquennale)

Hanno periodicità Quinquennale tutte le restanti attività, che non ricadano, in alcun modo, tra quelle descritte in precedenza.

SE NON SI EFFETTUA LA VERIFICA?

Si è soggetti a sanzione amministrativa e al costo per sanare la violazione. In caso di incidente, oltre alla possibilità di mancato pagamento da parte dell'assicurazione, si incorre in sanzioni penali, come indicato anche negli articoli 87 comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 del D.Lgs 81/08.

La verifica non rappresenta solo un obbligo, ma consente anche di controllare lo stato degli impianti al fine di proteggere strutture e attrezzature e, soprattutto, aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro.